

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'UNIONE VALDERA

(Deliberazione Consiglio del'Unione Valdera n. 11 del 24/03/2014)

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

TITOLO II – SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI – INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 22 – FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI

ART. 23 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO

ART. 24 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO

ART. 25 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 26 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART. 27 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE D'ISCRIZIONE

ART. 28 – GRADUATORIE D'ACCESSO

ART. 29 – FREQUENZA

ART. 30 – RETTE

ART. 31 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA, EVENTUALI RIDUZIONI

ART. 32 – BUONI SERVIZIO

ART. 33 – RICORSI

ART. 34 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 35– NORMA FINALE

TITOLO II – IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: INFORMAZIONI PER L'UTENZA

ART. 22 – FINALITÀ SPECIFICHE DEI SERVIZI

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

ART. 23 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Nell'organizzazione e promozione del sistema pubblico di offerta, l'Unione dei Comuni si riferisce ai seguenti principi, espressi anche a livello regionale:

- innovazione e sperimentazione;
- continuità educativa;
- massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
- diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
- omogenea qualità dell'offerta;
- risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
- organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita
- ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
- tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

ART. 24 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. L'Unione dei comuni della Valdera garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - 1.1. favorire l'accesso ai servizi;
 - 1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.

2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, comunicati stampa, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere, utilizzando il materiale predisposto dall'Unione Valdera.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. L'Unione Valdera, attraverso i suoi uffici di back office e di front office, garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi, con le modalità specificate nel "Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso ai documenti amministrativi" consultabile e scaricabile dal sito web dell'Unione www.unione.valdera.pi.it nella sezione Documentazione/regolamenti.

ART. 25 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita ad un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è annuale; i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
6. L'Unione dei comuni coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

ART. 26 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono presentare domanda per essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, tutti i bambini in età utile, residenti nel Comune dove ha sede la struttura.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile, sulla base degli stessi criteri previsti per i residenti, solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.
3. Il requisito della residenza deve essere posseduto entro la data di apertura del bando di accesso ai servizi educativi; pertanto la richiesta di residenza deve essere stata presentata al più tardi il giorno di apertura del bando di iscrizione. In caso di discordanza tra residenza del bambino e di uno o entrambi i genitori, sarà considerata la residenza del bambino; nel caso questa sia fuori dal nucleo genitoriale verrà considerata la possibilità di segnalazione e verifica da parte del Servizio sociale.
4. Per "bambini in età utile" si intendono bambini già nati, che non abbiano maturato il diritto all'accesso alla scuola dell'infanzia per l'anno educativo per cui si fa richiesta. Il bambino collocato in posizione utile in graduatoria per l'ammissione alla frequenza, che entro il 15 ottobre non abbia ancora compiuto l'età prevista dall'autorizzazione al funzionamento della struttura scelta e

assegnata (tre, sei otto mesi per i nidi dove sono presenti le sezioni lattanti, dodici mesi per gli altri), rimane collocato in lista d'attesa, e verrà preso in considerazione in tempi successivi, al momento in cui si renda disponibile alla frequenza un posto nella struttura.

5. Fintantoché non vengano ripartiti tra tutti gli enti aderenti all'Unione i costi relativi ai servizi all'infanzia, il comune che abbia realizzato e che sostenga i costi di gestione di una propria struttura per l'infanzia può riservare quote di posti ai propri residenti anche oltre il termine del 15 ottobre.
6. Bambini residenti in un comune non facente parte dell'Unione Valdera, se ammessi alla frequenza di un nido pubblico, sono tenuti al pagamento della retta intera stabilita dall'organo competente; il Comune di residenza del bambino è tenuto a corrispondere gli eventuali oneri aggiuntivi per le riduzioni spettanti all'utente in base al parametro ISEE e all'orario di frequenza e/o per il sostegno a situazioni di disabilità.

ART. 27 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. L'Unione Valdera provvede contestualmente a dare pubblicità a tutti i servizi offerti dalle strutture inserite nel sistema integrato pubblico privato nei confronti dei potenziali utenti mediante appositi bandi e altre forme di comunicazione pubblica coordinata.
2. I bandi contengono informazioni su tutti i tipi di servizi offerti, sul loro funzionamento sui criteri e modalità per l'ammissione, sulle procedure di iscrizione ed il relativo calendario.
3. Le domande di iscrizione possono essere inoltrate on line oppure presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Unione Valdera, In entrambi i casi l'Unione Valdera fornirà le adeguate informazioni per la compilazione della domanda.
4. Il periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nel mese di aprile, non può essere inferiore a tre settimane, durante le quali è possibile visitare le strutture, negli orari appositamente indicati.
5. Tutte le domande per accedere alla frequenza dei servizi pubblici e privati accreditati devono pervenire, anche in formato elettronico, a uno dei comuni dell'Unione Valdera, anche se presentate fuori dal periodo di apertura del bando. Le domande vengono raccolte presso i Front Office di tutti i comuni della Valdera, indipendentemente dalla sede del servizio scelto.

ART. 28 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, viene predisposta una graduatoria per singola struttura dall'Unione Valdera sulla base delle istruttorie condotte dai singoli Comuni, garantendo comunque la trasparenza della procedura.
2. La graduatoria da cui attingere prioritariamente per l'ammissione al servizio è quella composta da residenti nel Comune in cui ha sede la struttura considerata. Per i non residenti, verranno stilate due graduatorie separate, una relativa all'Unione Valdera ed un'altra per le eventuali domande provenienti da fuori Unione, alle quali attingere solo in caso di esaurimento della lista d'attesa dei residenti, incluse le domande pervenute successivamente alla chiusura del bando. L'eventuale graduatoria è formulata sulla base dei criteri e punteggi determinati annualmente prima dell'apertura del bando, e resi pubblici contestualmente alle informazioni necessarie per l'iscrizione ai servizi, coerenti con i principi generali espressi dal Regolamento regionale 41/r/2013 all'articolo 10.
3. In caso di genitori entrambi disoccupati, è possibile solo l'ammissione alla frequenza della fascia oraria minima prevista dalla struttura. In caso di un solo genitore occupato (e l'altro presente) il servizio può, in relazione ad esigenze organizzative, assegnare orari di frequenza ridotti rispetto

alla richiesta iniziale, allo scopo di estendere la fruizione del servizio a coloro che si trovano in situazione di maggiore necessità.

4. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza sociale, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
5. Le domande pervenute successivamente alla scadenza del bando generale di cui all'art. 27 del presente regolamento, verranno valutate con gli stessi criteri approvati con il bando annuale, e saranno quindi incluse in un elenco dinamico, (per ogni singolo nido e sezioni ove presenti) articolato in tre sezioni (residenti nel comune, residenti in Valdera, altri), separato e comunque successivo alla lista d'attesa risultante dalle domande presentate nel bando. Tale elenco viene denominato "Lista d'attesa fuori bando" e man mano che si rendono disponibili dei posti nelle strutture, viene disposta l'ammissione con precedenza assoluta per i residenti nel comune e, in mancanza, con precedenza per i residenti nella Valdera.

ART. 29 – FREQUENZA

1. Il progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.
2. Alla comunicazione della ammissione alla frequenza deve seguire in tempi brevi (massimo 5 giorni) l'accettazione del posto scritta da parte della famiglia, dell'orario assegnato e della data di inserimento prevista. La mancata accettazione scritta è intesa come rinuncia e comporta la perdita del posto. Ad assenze superiori a 45 giorni solari continuativi (sabato e domenica inclusi) seppur giustificate, ovvero per assenze ingiustificate superiori a 15 giorni solari continuativi può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento da parte del funzionario responsabile dell'Unione Valdera. Analogamente a chi, pur corrispondendo la retta adeguata, non usufruisce di una fascia oraria lunga per un periodo superiore a 45 giorni solari continuativi, l'ente gestore del servizio può assegnare la fascia oraria ridotta rispetto alla richiesta iniziale, allo scopo di estendere la fruizione del servizio a coloro che si trovano in situazione di maggiore necessità.
3. L'accettazione del posto in una struttura del sistema comporta automaticamente la cancellazione dalla graduatoria relativa alle eventuali altre strutture scelte al momento della domanda. La rinuncia al posto offerto in una delle strutture del sistema comporta la cancellazione dalle liste d'attesa della struttura offerta e da quelle scelte con priorità inferiore, mentre è salvaguardato il diritto a rimanere in lista d'attesa nelle strutture scelte con priorità maggiore.
4. Il ritiro dalla frequenza, che deve essere scritto e protocollato da uno dei comuni della Valdera, ha effetto a partire dal mese successivo alla data di presentazione, sia in relazione alla retta di frequenza che all'eventuale buono servizio erogato, non dà alcun diritto al mantenimento del posto o alla priorità per l'anno successivo, né alla preferenza a parità di punteggio.
5. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano nei mesi di settembre e ottobre; nel caso in cui risultino liberi alcuni posti in periodi successivi, sono previsti inserimenti singoli, o preferibilmente a piccoli gruppi, dal giorno 1 al giorno 10 di ogni mese, di norma non oltre il 10 aprile.
6. Dal mese di aprile non possono essere prese in considerazione né riduzioni di orario né ritiri anticipati; In caso contrario l'utente dovrà corrispondere la quota mensile corrispondente alla fascia oraria scelta all'inizio della frequenza, fino alla fine dell'anno educativo (giugno), fatto salvo ricorrano le condizioni previste all'art. 31 comma 1, lettera c).
7. All'inizio di ogni anno educativo l'ente gestore deve comunicare alle famiglie le modalità di frequenza relative al mese di luglio, entro dicembre l'organo competente dell'Unione dei comuni

dovrà comunicare ai gestori le decisioni in merito all'erogazione dei buoni servizio per il mese di luglio.

8. Per i mesi di luglio e agosto i gestori dei servizi per l'infanzia del sistema integrato della Valdera che rilevino un significativo calo delle presenze dei bambini iscritti e frequentanti il nido, possono progettare e realizzare attività integrative al nido d'infanzia, con le caratteristiche del Centro Educativo Integrato Zerosei; l'iscrizione e la frequenza al servizio sarà quindi consentita, senza prevedere l'erogazione di nessun tipo di buono servizio e limitatamente a questi mesi estivi, anche a bambini non iscritti al nido, di età compresa tra 18 mesi e i 6 anni. Il relativo progetto educativo e organizzativo deve essere presentato al Coordinamento Pedagogico dell'Unione entro il 20 maggio per la sua valutazione.
9. Per consentire l'inserimento di bambini con bisogni educativi speciali, sia ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, che valutati dal Coordinamento Pedagogico, l'Unione dispone l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia mediante l'assegnazione, nel limite delle risorse disponibili, di personale educativo di sostegno, restando ferme le competenze in materia proprie dell'U.S.L., ovvero riducendo il numero di bambini iscritti nella sezione interessata. In coerenza con la logica di solidarietà tra i comuni sarà previsto un fondo di zona dedicato a questo intervento.
10. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.
11. Nei nidi d'infanzia è consentita la permanenza per un ulteriore anno educativo, oltre il terzo anno di età, ai bambini che presentano un ritardo nello sviluppo psico-fisico ai sensi della L. 104/1992 o bisogni educativi speciali valutati dal Coordinamento Pedagogico dell'Unione.
12. I nidi d'infanzia autorizzati e accreditati del sistema integrato pubblico privato della Valdera, effettuano un orario di apertura giornaliera, a partire dalla mattina, compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici. Ogni servizio deve prevedere l'erogazione del pranzo e deve offrire la possibilità di modalità di iscrizione e frequenza diversificate, e corrispondenti a:
 - FASCIA ORARIA 1: = 4 ore, a partire dall'effettivo orario di ingresso del bambino al nido, tra quelli consentiti dal progetto educativo, che deve essere dichiarato dal genitore e mantenuto costante per tutto l'anno educativo; questa fascia di frequenza può essere comprensiva del pasto.
 - FASCIA ORARIA 2: <= 6 ore, a partire dall'orario di apertura del servizio, non comprende il riposo.
 - FASCIA ORARIA 3 : <= 9 ore, a partire dall'orario di apertura del servizio, comprende il pasto e il riposo.
 - FASCIA ORARIA 4 : <= 10 ore, a partire dall'effettivo orario di ingresso del bambino al nido, tra quelli consentiti dal progetto educativo, che deve essere dichiarato dal genitore e possibilmente mantenuto costante per tutto l'anno educativo; tale fascia è particolarmente riservata ai bambini i cui genitori effettuano un orario di lavoro prolungato nel pomeriggio.

ART. 30 – RETTE

1. Per i servizi a titolarità pubblica ogni utente dovrà corrispondere, a decorrere dalla data di inserimento del bambino, una quota di contribuzione al costo del servizio, sulla del sistema tariffario approvato annualmente dall'Organo competente, orientato a criteri di equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.
2. Annualmente l'Organo competente, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero all'inizio dell'anno scolastico, determinerà quote differenziate di compartecipazione al servizio, gli eventuali parametri per l'esenzione totale, nonché l'importo dei

buoni servizio, eventuali tariffe agevolate per i fratelli frequentanti lo stesso servizio nello stesso anno educativo, o per altre condizioni oggettive dichiarate. L'istruttoria e la predisposizione degli atti relativi alla gestione dei buoni servizio è competenza dell'Unione Valdera sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta dell'Unione.

3. L'attribuzione individuale delle quote di compartecipazione agli utenti sarà effettuata annualmente dal Servizio di competenza con apposito procedimento, sulla base dell'ISEE familiare del richiedente, aggiornato alla dichiarazione dei redditi più recente e dell'orario giornaliero assegnato, suddiviso nelle seguenti fasce:

FASCIA 1 = 4 ORE

FASCIA 2 > 4 ORE <= 6 ORE

FASCIA 3 > 6 ORE <= 9 ORE

FASCIA 4 > 9 ORE <= 10 ORE

4. La dichiarazione ISEE in corso di validità, ma riferita ai redditi non aggiornati, potrà essere presa in considerazione solo per l'attribuzione provvisoria dell'eventuale riduzione tariffaria e del buono servizio; per l'attribuzione definitiva della tariffa agevolata o del buono servizio è necessario produrre, nei tempi richiesti dal bando di iscrizione, un ISEE riferito all'ultima dichiarazione dei redditi. Resta comunque valida, anche nel corso dell'anno educativo, la possibilità di calcolare un ISEE familiare corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, qualora si sia verificata una rilevante variazione della situazione lavorativa e dell'indicatore, come determinato dal DPCM n. 159/2013 articolo 9.
5. Ai fini del calcolo dell'ISEE familiare il genitore con residenza anagrafica diversa da quella del nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, ma che abbia riconosciuto il figlio, a tutti gli effetti fa parte del nucleo familiare del figlio, (a meno che non ricorra uno dei casi riportati al comma 1. dell'articolo 7 del DPCM n. 159/2013); in tali casi l'ISEE per il calcolo della riduzione tariffaria o dell'importo del buono servizio sarà considerato solo se contenente i redditi di entrambi i genitori.
6. I prezzi dei servizi privati, autorizzati, accreditati e ed eventualmente convenzionati, sono demandati alla dinamica di libero mercato, con possibilità di erogazione di buoni servizio alle famiglie da parte dell'Unione Valdera, ed eventuale integrazione da parte dei singoli Comuni, per la frequenza ai servizi.
7. L'Unione Valdera, in quanto competente delle funzioni in materia di ISEE, ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, sia tramite verifiche mirate che a campione.
8. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (uguale o superiore a due mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Responsabile dei servizi educativi dell'Unione Valdera.
9. Non avranno diritto di accesso ai servizi alla prima infanzia gli utenti per i quali sono in corso situazioni di morosità, non legittimamente contestate, relative ai servizi per la prima infanzia e nei confronti di una qualsiasi Pubblica Amministrazione facente parte dell'Unione Valdera. Ogni singolo comune ha la facoltà di negare il diritto di accesso ai servizi a chi presenti situazioni di morosità riferite a qualsiasi servizio comunale, e può provvedere al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all'utente interessato.

ART. 31 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA, EVENTUALI RIDUZIONI

1. Ogni Ente gestore stabilisce le modalità per il pagamento delle quote di compartecipazione o delle rette di frequenza al servizio, rispettando le modalità agevolate in base ai parametri di seguito indicati:
 - a) nel mese in cui avviene l' inserimento la corresponsione della quota decorre dalla data di ingresso del bambino al servizio, indipendentemente dal numero di ore di permanenza , con arrotondamento contabile così determinato: dall'1 al 14 = mese intero, dal 15 al 31 = ½ mensilità;
 - b) qualora il bambino effettui una frequenza non continuativa è prevista la corresponsione della intera quota;
 - c) qualora il bambino, ad inserimento già effettuato, risulti presente nel mese di riferimento per un periodo inferiore o uguale a 5 giorni per motivi di salute, documentati tramite certificato medico da consegnare entro 5 giorni dall'inizio del mese successivo, l'addebito sarà ridotto alla metà della tariffa prevista, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
 - d) nel caso in cui il bambino risulti assente per motivi di salute documentati da certificato medico per un periodo maggiore o uguale a 45 giorni solari continuativi, pur non rientrando nelle agevolazioni di cui alla lettera c), la retta del secondo mese di riferimento sarà ridotta alla metà della tariffa prevista, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
 - e) in occasione del periodo di festività natalizie (dicembre-gennaio) è prevista una riduzione di 1/3 della quota di compartecipazione del mese di gennaio, qualora il servizio sia interrotto per più di 5 giorni lavorativi, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
2. Qualora il bambino venga ritirato dal nido d'infanzia la quota sarà corrisposta per intero in riferimento al mese in cui è recepita la rinuncia.
3. Fintantoché non vengano ripartiti tra tutti gli enti aderenti all'Unione i costi relativi ai servizi all'infanzia, il Comune che abbia realizzato e che sostenga i costi di gestione di una propria struttura per l'infanzia può non applicare alle proprie rette di frequenza le modalità agevolate di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) del presente articolo, purché ciò sia reso pubblico contestualmente alle informazioni necessarie per l'iscrizione ai servizi.

ART. 32 - BUONI SERVIZIO

1. I Comuni che costituiscono l'Unione Valdera stanzianno annualmente una quota di risorse proprie e/o messe a disposizione dalla Regione Toscana per l'erogazione dei buoni servizio, finalizzati a ridurre il costo dei servizi privati accreditati per le famiglie che li frequentano, in rapporto alla capacità contributiva di ciascuna famiglia.
2. L'importo dei buoni erogabile per i residenti di ciascun Comune è dato dalla sommatoria delle risorse messe a disposizione dal singolo Comune, oltre alla quota ad esso attribuita dei fondi regionali. In caso di non completa utilizzazione delle risorse regionali attribuite, i residui disponibili vengono messi a disposizione degli enti nei quali si verifica eccedenza di domanda, in modo direttamente proporzionale all'eccedenza stessa.
3. Per i bambini in affidamento etero-familiare con decreto del Tribunale dei Minori, si procederà come segue: l'eventuale buono servizio sarà calcolato in base all'ISEE della famiglia affidataria e inserito nella fascia immediatamente inferiore a quella di spettanza. La quota rimanente sarà ripartita tra il comune di residenza del minore e il comune di residenza della famiglia affidataria.

4. In relazione al riparto dei buoni, qualora non siano disponibili fondi sufficienti per l'attribuzione a tutti del buono nell'importo stabilito, si procederà ad operare una diminuzione proporzionale degli importi, al fine di garantire l'erogazione dei buoni al maggior numero di utenti.
5. In nessun caso i buoni servizio possono essere convertiti in denaro, a pena di decadenza immediata dal beneficio e obbligo di restituzione dell'intero controvalore dei buoni comunque ricevuti, ancorché utilizzati per la fruizione del servizio.
6. L'Unione Valdera assegna i buoni servizio ai cittadini residenti in Valdera utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 28.; per il mese di settembre può essere erogata la metà dell'importo del buono spettante. Il comune titolare di servizi pubblici non eroga buoni servizio per la frequenza presso i privati accreditati o convenzionati nel caso in cui le proprie strutture presentino posti disponibili alla frequenza.
7. Il buono servizio è spendibile esclusivamente nei servizi accreditati e non può comunque eccedere la tariffa praticata all'utente.
8. I servizi privati, che ricevono la comunicazione relativa ai buoni servizio assegnati agli utenti, inviano ogni mese all'Unione Valdera la fattura riepilogativa, corredata da un prospetto, debitamente sottoscritto dal genitore per accettazione, dal quale risultino i giorni frequentati nel mese.
9. Nella logica di una corretta programmazione finanziaria, per coloro che presentano domanda di iscrizione successivamente alla scadenza del bando non potrà essere garantita l'erogazione, in parte o per intero, del buono servizio, la quale verrà valutata secondo le compatibilità di bilancio.
10. Nel corso dell'anno educativo a coloro ai quali viene accolta la richiesta di variazione di orario di frequenza, non verrà automaticamente assegnato il corrispondente importo del buono servizio; il nuovo importo, se variato o no, verrà comunicato in seguito a valutazione del responsabile competente.
11. Nel caso in cui nel corso dell'anno educativo un bambino cambi Comune di residenza, restando all'interno dell'Unione Valdera, il Comune che ha previsto e programmato la spesa relativa al buono ne sostiene il costo per tutto l'anno educativo, nei limiti della spesa programmata.
12. Per coloro che percepiscono il buono servizio, che rinunciano alla frequenza di un asilo nido e che nello stesso mese iniziano la frequenza in un'altra struttura facente parte del sistema dell'Unione Valdera, verrà corrisposto complessivamente l'importo del buono equivalente ad una sola mensilità, secondo le regole di eventuali riduzioni già esposte. Le eventuali spese aggiuntive risultanti da tale forma anomala di frequenza, saranno a carico degli utenti.

ART. 33 – RICORSI

1. Avverso le risultanze delle graduatorie di accesso al servizio di asilo nido, è ammesso ricorso in opposizione al funzionario responsabile dell'Unione Valdera. Il ricorso, debitamente motivato, deve essere prodotto entro i termini indicati nel bando annuale e può essere presentato al Front Office di uno dei comuni della Valdera, che lo trasmetterà entro 2 giorni lavorativi all'Unione.

2. Ai fini della produzione del ricorso, gli interessati hanno diritto di accesso, anche informale, alla documentazione agli atti dell'istruttoria riferita ai concorrenti che li precedono in graduatoria, fatta salva la possibilità di omettere la visione di dati sensibili relativi a terze persone non direttamente pertinenti al ricorso prodotto.

3. I ricorsi presentati vengono decisi con unico provvedimento entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Avverso il provvedimento decisorio dei ricorsi è ammesso soltanto ricorso in sede giurisdizionale.

4. È ammessa opposizione scritta motivata avverso la quota di compartecipazione attribuita ovvero il valore del buono servizio assegnato. Il ricorso dovrà essere presentato al Front Office di uno dei comuni della Valdera, che lo trasmetterà all'Unione; entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione della quota o di assegnazione del buono servizio, o comunque entro 30 giorni dal ricevimento del primo bollettino di pagamento in mancanza di comunicazione preventiva. Per coloro che abbiano chiesto di rientrare nella fascia di esenzione totale, il termine decorre dal momento della comunicazione di rigetto della richiesta.

5. Il ricorso, debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al Dirigente dell'Area servizi sociali ed educativi dell'Unione, che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

ART. 34 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. I servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non dispongono di una zona coperta e pavimentata dell'area esterna, come previsto dall'articolo 20, commi 2 e 3 del Regolamento regionale 41/r/2013, provvedono all'adeguamento dell'area stessa in occasione dei primi lavori di ristrutturazione edilizia previsti.
2. Fino all'entrata in vigore del DPCM n. 159 del 2013 ed all'approvazione dei nuovi modelli di DSU e di attestazione ISEE, ai fini del calcolo della riduzione tariffaria o dell'importo del buono servizio, il genitore con residenza anagrafica diversa da quella del nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, ma che abbia riconosciuto il figlio, a tutti gli effetti fa parte del nucleo familiare del figlio (a meno che non ricorra uno dei casi riportati al comma 1. dell'articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013); in tali casi per il calcolo della riduzione tariffaria sarà acquisito l'ISEE di entrambi i genitori.

ART. 35– NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.
 2. I servizi privati autorizzati ed accreditati sono tenuti ad uniformarsi alle previsioni innovative della presente sezione entro l'anno educativo 2014/2015.
- Le disposizioni della presente sezione entrano in vigore nell'anno educativo 2014/2015, includendo tutte le fasi operative, a partire dalle modalità di iscrizione